



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
Venezia
SEZIONE PRIMA

Avvocato Difensore:

Mio Emanuele
Zampieri Cristina
Zanon Ezio
Presso:

Avvocatura Regione Veneto
Cannaregio, 23 30121 Venezia Tel
0412794907 Fax 0412794912

Avviso di deposito decreto cautelare - *Revoca*

Si comunica che in data 07/08/2012 e' stato depositato presso questa Segreteria il decreto cautelare numero 479/2012 con il seguente esito:

Accoglie - *Revoca decreto monocratico n. 472/12*

Numero Registro Generale: 1176/2012

Parti
Associazione Vittime Della Caccia

Avvocati
Rizzato Massimo

Contro:

Parti
Regione Veneto, ed altri

Avvocati
Mio Emanuele
Zanon Ezio
Zampieri Cristina

Venezia

7 AGO. 2012

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Gia





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1176 del 2012, proposto da:
Associazione Vittime della Caccia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso Giuseppe Sorrentino in Mestre, via Parco Ponci, 3/3;

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa per legge dagli avv. Cristina Zampieri, Ezio Zanon, Emanuele Mio, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;
Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera della giunta regione veneto n. 1130 del 12.6.2012 nei punti: art. 12 allegato b (addestramento e allenamento cani da caccia); artt. 1 e 9 allegato b (preapertura merlo e tortora); art. 6 allegato b (giornate aggiuntive di caccia).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm;

Visto il decreto monocratico n. 472/2012 dd.1.8.2012 di accoglimento;

Vista l'istanza della Regione Veneto depositata in data 3 agosto 2012, di revoca dell'adottato decreto cautelare;

ritenuto di dover valutare la suddetta istanza alla luce della documentazione allegata da parte della difesa dell'Amministrazione regionale;

tenuto conto del bilanciamento degli interessi coinvolti nonché della circostanza che l'esecuzione del provvedimento non sembra comportare "periculum";

considerato che, pertanto, sussistono i presupposti per revocare il decreto di misure cautelari monocratiche;

rinvia ogni più approfondita valutazione in ambito collegiale;

P.Q.M.

accoglie l'istanza di revoca del decreto monocratico n. 472/2012, confermando in ogni caso la trattazione dell'istanza cautelare già

fissata per la Camera di Consiglio del 13 settembre 2012, ore di rito.

Autorizza la notifica del presente provvedimento anche via fax.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia il giorno 06 agosto 2012

**Il Presidente ff
Claudio Rovis**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 07/08/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)